

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 120/CSA (2014/2015)

#### TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 065/CSA– RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 2015

#### 1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO A.C. BELLUNO 1905 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 3.000**
- **1 GARA A PORTE CHIUSE**

**INFLITTE SEGUITO GARA BELLUNO/TAMAI DEL 18.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La A.C. Belluno 1905 S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.C. Belluno 1905/Tamai del 18.1.2015, ha irrogato la ammenda di € 3.000,00 e la sanzione di una gara a porte chiuse con la seguente motivazione: “per averi propri sostenitori:

- in occasione dell’annullamento di una rete alla propria squadra, rivolto espressioni gravemente ingiuriose nonché comportanti denigrazione per ragione di razza e provenienza territoriale all’indirizzo di un A.A;

- al termine della gara il numero elevato e con modalità percepite da tutti gli spettatori, rivolto espressioni di offesa e discriminazione per ragione di provenienza territoriale all’indirizzo della terna arbitrale. Inoltre, sempre al termine della gara persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano ingresso nell’area degli spogliatori grazie alle porte lasciate aperte, rivolgendo espressioni gravemente intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della condanna a disputare una gara a porte chiuse e la riduzione dell’ammenda ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dai propri sostenitori non era sanzionabile ai sensi dell’art. 11 C.G.S. che riguarda la responsabilità per comportamenti discriminatori non essendo stata posta in essere nessuna condotta che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità.

Il ricorso appare fondato in quanto il comportamento posto in essere dai tifosi della ricorrente, così come descritto nel referto dell’arbitro e dell’assistente arbitrale va invece sanzionato ai sensi dell’art. 14 C.G.S. che riguarda la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori prevedendo come sanzione l’ammenda, salvo che la società non sia stata diffidata più volte nel qual caso si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a 2 giornate.

Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto annullando la sanzione della squalifica di una gara a porte chiuse e confermando invece l’ammenda di € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Belluno 1905 S.S.D. di Belluno ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO U.S.D. CAVESE 1919 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 3.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAVESE 1919/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

La U.S.D. Cavese 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S.D. Cavese 1919 S.r.l./Taranto Football Club 1927 del 18.1.2015, ha comminato le sanzioni dell'ammenda di € 3.000,00 e dell'obbligo di disputa di due gare a porte chiuse con la seguente motivazione: "per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso circa quindici fumogeni nel settore loro riservato di cui uno caduto all'interno del recinto di gioco e, dal quarto minuto all'ottavo minuto del secondo tempo acceso nel loro settore circa venti fumogeni, alcuni dei quali venivano lanciati su campo per destinazione. A causa dell'intenso fumo che si propagava sul terreno di gioco io Direttore di gara era costretto a sospendere la gara per circa quattro minuti. I medesimi sostenitori, inoltre, nel corso della gara facevano esplodere diverse bombe carta (circa cinque) di cui due nel settore loro riservato e tre nel recinto di gioco. Infine, al termine della gara, lanciavano una bottiglietta di plastica vuota all'indirizzo dei calciatori della società ospitata. Sanzione così determinata sia in considerazione della quantità del materiale pirotecnico utilizzato, e della idoneità dello stesso a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia per la recidiva specifica di cui ai Com. Uff. nn. 41, 44 e 68".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la congrua riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha rilevato di aver svolto un'opera di collaborazione con le forze dell'ordine sia a fini preventivi che di vigilanza e ha evidenziato che la gara in questione ha avuto regolare svolgimento a prescindere dalle condotte attribuite ai tifosi locali. Il ricorrente ha infine richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali in materia.

Il ricorso appare privo di fondamento in quanto il comportamento dei sostenitori della U.S.D. Cavese 1919 S.r.l., puntualmente rilevato nel rapporto dell'arbitro nonché in quello del commissario di campo, è stato particolarmente grave così da richiedere l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. che prevede la responsabilità della società per fatti violenti dei sostenitori con la sanzione dell'ammenda e, in caso di società diffidata più volte, la sanzione della squalifica del campo non inferiore a 2 giornate.

Il ricorso deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO VITTORIO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/AMITERNINA SCOPBITO DEL 25.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 28.1.2015)

La società S.S.D. Chieti Calcio A.R.L., in persona del Presidente pro tempore signor Walter Biella, ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara

inflitta al calciatore Esposito Vittorio seguito gara Chieti Calcio/Amiternina Scoppito del 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. 82 del 28.1.2015) per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Il ricorrente espone, nel ricorso, una versione dei fatti accaduti in modo differente da quella riportata nel Referto arbitrale e, supponendo uno scambio di persona da parte del direttore di gara, chiede la facoltà di provare la propria tesi mediante l'utilizzo delle riprese televisive dai quali, secondo il ricorrente, si evince l'estraneità del calciatore Esposito Vittorio ai fatti contestati e la mancanza di volontà di arrecare una lesione all'integrità fisica dell'avversario.

Chiede pertanto, in via principale, annullare la delibera impugnata o, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale (1 giornata).

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente nonché esaminato il referto arbitrale, ritiene l'inammissibilità, non ricorrendone i presupposti, dell'esame delle riprese televisive e considera, al contrario, il referto arbitrale prova privilegiata in relazione ai fatti accaduti. Ritiene, quindi, la sanzione irrogata congrua in ordine al comportamento assunto dal calciatore Esposito Vittorio.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Chieti Calcio a.r.l. di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA NOVARA/ALESSANDRIA DEL 23.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015)

La società Novara Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Massimo De Salvo, ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Toscano Domenico, seguito gara Novara/Alessandria del 23.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. 118/DIV del 27.1.2015), per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso).

Detta sanzione nasce da quanto riportato nel referto arbitrale, secondo il quale il Signor Toscano Domenico, allenatore della Società Novara Calcio S.p.A., protestava contro l'arbitro, gesticolando ampiamente con le braccia in segno di disappunto, fomentando i propri sostenitori contro l'operato della terna arbitrale.

Il ricorrente nel sostenere che il comportamento del Signor Toscano Domenico non sia stato offensivo bensì meramente di carattere critico, tutt'al più irrispettoso, nei confronti della decisione dell'arbitro, ritiene la sanzione comminata sproporzionata.

Chiede pertanto che venga ridotta la sanzione o convertita in ammenda, riducendola al minimo edittale.

La Corte, esaminato il ricorso ed udita la parte ricorrente, riconosce il comportamento assunto dal signor Toscano Domenico irrispettoso nei confronti dell'arbitro ma non offensivo.

Ritiene pertanto di accogliere le motivazioni espresse.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Toscano Domenico in 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **5. RICORSO L'AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI:**

**A) AMMENDA DI € 7.500,00;**

**B) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2015 INFLITTA AL SIG. DI PASQUALE LUCA;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MARIANI BRUNO;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CASTELLANO GIANLUCA;**

**- SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MASSIMIANI CRISTIAN;**

**- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GABRIELI FRANCESCO;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AJDINI ARNOLD;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTOCCO GIACOMO;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUANI MANUEL;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARINI MATTEO;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COLUCCI DANIALE;**

**- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAUDINO PAOLO,**

**INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE "D. BERRETTI", L'AQUILA/PRATO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva Com. Uff. n. 72/TB del 21.1.2015 le sanzioni in epigrafe.

La sanzione all'Aquila Calcio veniva così motivata: perché i propri sostenitori durante tutta la seconda parte della gara assumevano un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale ; perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, al termine della gara al rientro negli spogliatoi avvicinava l'arbitro rivolgendogli reiterate frasi offensive e minacciose; per mancata assistenza alla terna arbitrale da parte del dirigente addetto all'arbitro, al quale era stata data la custodia del veicolo del direttore di gara. Il dirigente medesimo dopo aver lasciato le chiavi dell'auto nello spogliatoio dell'arbitro si è assentato completamente; gli ufficiali di gara successivamente constatavano la presenza sull'autovettura di numerosi danni(obbligo risarcimento danni, se richiesti).

Al Di Pasquale veniva contestato comportamento irrispettoso verso la terna arbitrale al termine della gara;

al Mariani comportamento irrispettoso inoffensivo verso un assistente arbitrale, al termine della gara assumeva comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l'arbitro;

al Castellano comportamento offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale al termine della gara;

al Massimiani atto di violenza verso un avversario a gioco fermo e per comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l'arbitro al termine della gara;

al Gabrieli comportamento reiteratamente offensivo verso l'arbitro;

all'Ajdini, al Bertocco, al Capuani, al Ceccarini, al Colucci ed al Raudino veniva contestato comportamento gravemente e reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale al termine della gara.

Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società l'Aquila calcio per la sanzione nei suoi confronti e per quelle degli altri incolpati.

Le doglianze della difesa si possono così sintetizzare: non vi è alcun riferimento delle asserite e gravi frasi di discriminazione territoriale nei confronti del Prato; per quanto concerne la mancata assistenza alla terna arbitrale da parte del dirigente addetto all'arbitro e con riferimento allo specifico addebito contestato al dirigente Di Pasquale che ha lasciato le chiavi dell'auto nello spogliatoio dell'arbitro e dopo si è assentato completamente, si precisa che lo stesso ha lasciato le chiavi sul tavolo dello spogliatoio rappresentando al direttore di gara e il suo stato febbrile. Nel frangente il Di Pasquale avrebbe detto che aveva parcheggiato a fianco della sua. La società contesta, poi, l'obbligo di risarcimento danni all'autovettura del direttore di gara posto che per libera e consapevole scelta dell'arbitro l'auto era stata parcheggiata in zona esterna al campo di gara. Ci sarebbe una grave pesante forzatura giuridica nonché un'erronea applicazione dell'articolo quattro, comma quattro del Codice di Giustizia Sportiva.

Stante l'impossibilità per l'Aquila calcio di poter intervenire diversamente, la posizione di parcheggio dell'auto in luogo del tutto aperto all'ingerenza di chiunque, non consente di riconoscere al club alcuna responsabilità sotto un triplice profilo: 1) l'attivazione da parte del club di tutte le azioni di sorveglianza e prevenzione; 2) la sottrazione per volontario comportamento delle Di Giovanni del veicolo alla materiale custodia del club; 3) la mancata possibilità per i dirigenti del club di ispezionare il veicolo.

Per Massimiani Cristian, il calcio inferto all'avversario non ha riportato danno all'efficienza fisica, tanto che non è stata necessaria la sua sostituzione. La sanzione è molto gravosa e trova motivi di incongruenza nel medesimo referto (non v'è stata alcuna necessità di soccorso o sostituzione e non si può rinvenire alcuna intenzionalità).

Per Mariani e Castellano non è stata riferita alcuna aggressività, vertendo le contestazioni su questione di natura tecnica (fuorigioco).

Il dottor Mariani, infine, ha dimostrato grande responsabilità ed attenzione al fine gara, assistendo la terna arbitrale ed accompagnando con la sua auto gli assistenti in luogo lontano, dove avevano lasciato le rispettive autovetture.

La difesa, infine, non ritiene affidabile il riconoscimento dei sette su 35 ragazzi, nel dopogara fuori dello stadio che erano intenti a guardare la terna "quasi sorridendo"; l'arbitro a riguardo precisa "una volta girati verso la macchina abbiamo capito il motivo".

Si producono dei fogli di telepass ed una ricevuta di taxi, argomentando che tale fotocopie dimostrerebbero che molti dei ragazzi erano già partiti prima dell'increscioso finale.

In via preliminare il collegio ordina la separazione dei ricorsi.

I fatti contestati nella loro gravità e concretezza trovano pieno riscontro nel rapporto dell'arbitro e degli assistenti redatto sul tavolo dello spogliatoio, tanto ciò è vero che nel corpo del dettagliatissimo rapporto viene adoperato il verbo "Abbiamo", a parte la sequenza logico-temporale delle varie condotte che si sono estrinsecate nello spogliatoio stesso!

Particolarmente grave e biasimevole il comportamento dell'addetto all'arbitro De Pasquale Luca, che va al di là di ogni principio di lealtà e correttezza, al quale l'arbitro aveva consegnato le chiavi aggiungendo "è la Punto nera"; ed il Di Pasquale aggiungeva "sì, sì l'ho vista quando siete arrivati, avete parcheggiato affianco alla mia". Quindi v'è stato un sostanziale affidamento. Guarda caso, dopo la firma del refertino post-gara se ne va insieme agli altri, senza dir niente a nessuno, lasciando le chiavi sotto i fogli. Il resto è cronaca ed in un certo senso può considerarsi come un principio di prova logica come presagio di quanto doveva, poi, accadere all'auto. Ecco perché va confermato l'obbligo del risarcimento per i danni all'auto del Direttore di gara che lo stesso aveva

fatto visionare al dott. Mariani. La fattispecie rientra appieno nella fattispecie dell'art.4 del Codice di Giustizia Sportiva(responsabilità della società).

A parte il comportamento del Di Pasquale, nel rapporto si evidenzia come per tutto il secondo tempo il pubblico locale rivolgeva gravi offese e minacce alla terna arbitrale, alla FIGC, all'AIA, ma soprattutto gravi frasi di discriminazione territoriale nei confronti del Prato. Orbene non v'è alcuna menzione del tenore di tali frasi (che comunque non sono state contestate).

Sulla sanzione inflitta alla società, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che si ritiene equo ridurre la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00

Va parzialmente accolto anche il reclamo del dott. Mariani per il ravvedimento successivo alla partita, con i comportamenti sopra descritti, e per l'effetto riduce la squalifica a 2 giornate effettive.

Per il resto, tenuto conto della natura e gravità dei fatti commessi (art.16 C.G.S.), il reclamo va respinto.

La piena prova offerta dal rapporto arbitrale non può essere scalfita dalla documentazione prodotta del tutto equivoca od illeggibile.

Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'Aquila Calcio 1927 dell'Aquila:

- A) in parziale accoglimento riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00 alla società e dispone restituirsi la tassa reclamo;
- B) in parziale accoglimento riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mariani Bruno a 2 giornate effettive di gara. Respinge per il resto e dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO A.S.D. NERO STELLATI FRATTESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETANO TOSCANO SEGUITO GARA NERO STELLATI FRATTESE/TORRECUSO DEL 17.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)**

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore Gaetano Toscano la sanzione della squalifica per 3 gare consecutive, a seguito di quanto avvenuto nella gara Nerostellati Frattese/Torrecuso del 17.1.2015. E ciò perché alla notifica del provvedimento disciplinare che lo espelleva per somma di ammonizione rifiutava di abbandonare il terreno di gioco e rivolgeva nella circostanza insulti di vario genere al Direttore di gara; il calciatore veniva allontanato poi con l'intervento del capitano della squadra.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Nerostellati Frattese deducendo che le espressioni rivolte dal Toscano all'arbitro erano meramente irrispettose e non già ingiuriose od offensive.

Il comportamento di protesta può ben rientrare entro l'ambito sanzionatorio di cui all'articolo 19, comma quattro, lettera a) C.G.S., con l'inevitabile riduzione della impugnata squalifica da 3 a 2 giornate.

Il reclamo appare fondato e merita accoglimento, in relazione all'entità della sanzione.

Tenuto conto anche degli elementi di cui all'articolo 16 C.G.S., la sanzione può essere ridotta alla squalifica di 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto della società A.S.D. Nero Stellati Frattese di Frattamaggiore (Napoli) riduce la sanzione della squalifica al calciatore Gaetano Toscano a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 5 giugno 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio